



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA DI DOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI DOLO
Dr.ssa Alessandra De Curtis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

M. E, nato a _____ il _____ e
residente a _____ - domicilio eletto
c/o Ditta Melinato via Asseggiano n.85 Chirignago. -
- libero contumace -

S. P., nato a _____ il _____
residente a _____ - Domicilio
eletto c/o Avv.to D. Beda di Mira via Miranese n.1.
- libero contumace -

PARTE CIVILE: Comune di Mira con Avv.to A. Zabeo
di Mestre per atto di costituzione depositato in cancelleria
19.01.2005.

PARTE CIVILE: Provincia di Venezia con Avv.to R.
Brusegan di Venezia per atto di costituzione depositato in
cancelleria 03.05.2005.

PARTI CIVILI: Pivotto Maria Luisa, Pivotto Luciano,
Pivotto Giuseppe, Pivotto Paolo, Pivotto Caterina,
Tarabotti Monica in Pivotto con Avv.to G. Ceruti di
Rovigo per atto costituzione depositato in cancelleria il
24.01.2005.

N. 110/2010 Reg. Sent

N. 20785/01 R. notizie di reato

N. 200013/05 R.G.

N. _____ Mod. 31

IRREVOCABILE IL _____

N. _____ Corpi di reato

Art. Campione penale N. _____

SENTENZA

In data 13.05.2010

Depositata il 11.08.2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B8
(Angela MONTI)

Avviso ai sensi dell'art. 548 C.P.P.

II _____

IL CANCELLIERE

Estratto al contumace

II _____

IL CANCELLIERE

Estratto al Quotatore ex art. 160 T.U.L.P.S.

II _____

IL CANCELLIERE

Fatta scheda

II _____

IL CANCELLIERE

IMPUTATI

A) del reato previsto e punito dagli artt. 51 comma primo lettera A) e B) Dlgs. 22/97 - 110 c.p., perché, in concorso tra loro, Mⁱ Eⁱ nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale / divenuta poi in data 14.01.2002 Impresa Mⁱ Eⁱ S.r.l.), Sⁱ Pⁱ nella qualità di legale rappresentante della Vⁱ Mⁱ S.p.A., in assenza dell'autorizzazione prescritta dal Dlgs. 22/1997, e senza la ditta Mⁱ Eⁱ (almeno sino al gennaio del 2002) e la Vⁱ Mⁱ S.p.A. fossero neppure iscritte all'albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, sulla scorta di un'autorizzazione alla "bonifica" del sito rilasciata dalla Provincia di Venezia alla Vⁱ Mⁱ S.p.A. in epoca anteriore all'entrata in vigore del Dlgs. 22/1997 e comunque scaduta di validità almeno ai sensi dell'art. 57 del Dlgs., di un'a mera comunicazione inviata in data 29.03.1999 (a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 22/1997 e del venir meno delle normative di deroga alla disciplina dei rifiuti concernenti le materie prime secondarie ed i materiali quotati in borsa) dall' Italtorbiera (proprietaria del sito) alla provincia di Venezia (comunicazione peraltro del tutto irricevibile, trattandosi di rifiuti non previsti dal D.M. 5/2/1998), e di un contratto di appalto stipulato dalla ditta Mⁱ Eⁱ con la Vⁱ Mⁱ S.p.A. per l'esecuzione dei lavori necessari al prelievo e caricamento su automezzi dei materiali esistenti nell'area, effettuavano attività di gestione di rifiuti pericolosi, espletando su una discarica non più attiva realizzata negli anni '70 in località Gambarare di Mira via Bastiette, avente un' estensione di circa 80.000 mq e contenente rifiuti costituiti da cenere di pirite provenienti dalla produzione di acido solforico in Marghera per circa 1.000.000 do tonnellate, la messa in riserva dei rifiuti ivi scaricati in vista del loro avvio a recupero presso cementifici. Sempre in assenza della prescritta autorizzazione, utilizzavano nell'ambito della discarica in attività di recupero ambientale rifiuti inerti provenienti da demolizioni edili. Attività espletata, in violazione del Dlgs. 22/1997, senza alcuna validazione tecnica, e senza che fossero adottate le forme di tutela atte ad assicurare l'integrità dell'ambiente: l'area veniva, infatti, sottoposta ad attività di escavazione con conseguente esposizione dei rifiuti pericolosi agli agenti atmosferici ed al dilavamento, e non erano adottati presidi idonei ad intercettare le acque di percolazione, sì che ne derivava una grave compromissione dei terreni confinanti, delle falde acquifere sotterranee e dell'area lagunare circostante.

In Gambarare di Mira, reato accertato nel novembre del 2001, permanente sino alla data del sequestro, intervenuto il 22.03.2002.

B) del reato di cui agli artt. 9 legge 171/73 - 110 cp. , perché, in concorso tra loro, Mⁱ nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Divenuta poi in data 14.01.2002 Impresa mⁱ Eⁱ S.r.l.), Sⁱ Pⁱ nella qualità di legale rappresentante della Vⁱ Mⁱ S.p.A., espletando su una discarica non più attiva realizzata negli anni '70 in area ubicata in Gambarare di Mira via Bastiette, avente un'estensione di circa 80.000 mq e contenente rifiuti costituiti da cenere di pirite provenienti dalla produzione di acido solforico in Marghera per circa 1.000.000 do tonnellate, la messa in riserva dei rifiuti ivi scaricati in vista del loro avvio a recupero presso cementifici e la miscelazione dei rifiuti ivi depositati con materiale a base di cenere di pirite proveniente da altre località, in assenza di autorizzazione scaricavano in un fossato sfociante nel canale Finarda (avente recapito finale nella laguna di Venezia) le acque reflue provenienti dalla vasca di accumulo costituita presso la discarica.

In Gambarare di Mira, reato accertato nel novembre del 2001, permanente sino alla data del sequestro, intervenuto il 22.03.2002.

C) del reato di cui agli artt. 9 legge 171/73 - 110 cp., perché, in concorso tra loro, M. E. nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Divenuta poi in data 14.01.2002 I. M. E. S.r.l.), S. P. nella qualità di legale rappresentante della V. Mi S.p.A., nell'effettuare lo scarico non autorizzato di cui al precedente capo b) superavano i limiti di accettabilità di cui al DPR. 962/73 (colonna "laguna") ed al D.M. 30/7/99. Ad esito delle analisi espletate su campione di liquido prelevato dalla vasca di accumulo costituita all'interno della discarica, venivano infatti riscontrati i seguenti parametri:

- arsenico 141,5% in più rispetto al DPR 962/73 e 4730% in più rispetto al D.M. 30/7/99;
- cadmio 10335% in più rispetto al DPR. 962/73 e 41640% in più rispetto al D.M. 30/7/99;
- ferro 1065500% in più rispetto al D.M. 30/7/99;
- manganese 13974% in più rispetto al D.M. 30/7/99;
- ferro e manganese 134859% in più rispetto al DPR. 962/73;
- nicchel 915% in più rispetto al D.M. 30/7/99;
- rame 108400% in più rispetto al DPR. 962/7 e 108400% in più rispetto al D.M. 30/7/99;
- cobalto 66733% in più rispetto al D.M. 30/7/99;

e. inoltre, sui rifiuti medesimi era registrato un valore di isotopi di uranio pari a circa 40 ug/l rispetto ai 3 ug/l presenti normalmente nell'acqua di mare e ai 2 ug/l previsti dal OMS per le acque potabili.

Reato accertato in Gambarare di Mira nel novembre del 2001 (campione prelevato nel corso di ispezione l' 8/11/2001)

D) del reato previsto e punito dagli artt. 51 comma primo Dlgs. 22/97 - 110 c.p., perché, in concorso tra loro, M. E. nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, divenuta poi in data 14.01.2002 Impresa M. E. S.r.l.), S. P. nella qualità di legale rappresentante della V. Mi S.p.A., avendo ottenuto dall'amministrazione Provinciale di Venezia autorizzazione a miscelare i rifiuti costituiti da ceneri di pirite provenienti da altri luoghi, effettuavano attività di miscelazione non autorizzata né, in ogni caso, autorizzabile in quanto compiuta in violazione del disposto dall'art. 2 comma secondo e 9 comma secondo del Dlgs 22/97 per essere stata eseguita con modalità tali da determinare pericolo per la salute dell'uomo e per l'integrità dell'ambiente e, in particolare, dei terreni circostanti e delle acque lagunari. Attraverso detta attività di miscelazione, era infatti prolungata l'esposizione delle ceneri di pirite al dilavamento delle acque meteoriche e, non essendo contestualmente adottati presidi idonei ad intercettare le acque di percolazione, ne restava aggravata la compromissione dei terreni confinanti, delle falde acquifere sotterranee e dell'area lagunare circostante. In Gambarare di Mira, reato accertato nel novembre del 2001, permanente sino alla data del sequestro, intervenuto il 22.03.2002.

E) del reato previsto e punito dagli artt. 51 comma primo lettera A) e B) Dlgs. 22/97 - 110 c.p., perché, in concorso tra loro, M. E. nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale / divenuta poi in data 14.01.2002 Impresa M. E. S.r.l.), S. P. nella qualità di legale rappresentante della V. Mi S.p.A., avendo posto in essere le condotte descritte nei capi precedenti e avendo cagionato o comunque incrementato per effetto delle stesse l'inquinamento o comunque il pericolo concreto ed attuale di inquinamento dei terreni circostanti la discarica, non procedevano alla loro bonifica secondo le modalità di legge. In particolare, nei terreni predetti venivano riscontrati i seguenti valori:

- arsenico superamento del 240,5% rispetto ai valori limite del DM 471/99
- cobalto superamento del 86% rispetto ai valori limite del DM 471/99
- rame superamento del 81,1% rispetto ai valori limite del DM 471/99

Accertato in Gambarare di Mira, nel novembre del 2001 (campioni prelevati a seguito di ispezione l' 8/11/2001).

Conclusioni delle parti:

Il P.M.: chiede sia pronunciata sentenza di N.D.P. per intervenuta prescrizione dei reati. Si riporta alle conclusioni già rese all'udienza del 18.09.2006: *"Per il capo E) assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; per il capo C) N.D.P. perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Previa riqualificazione del reato sub B) come reato p. e p. dall'art. 137, co.1° D.L.vo 152/06, condannarsi gli imputati, ritenuti i capi A), B) e D) uniti dal vincolo della continuazione, alla pena finale di anni 1 ed € 40.000,00 di ammenda, senza concessione di attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena, ovvero con sospensione condizionata al risarcimento dei danni alle PP.CC. costituite e alla messa in sicurezza dei luoghi. Confisca dell'area in sequestro, ovvero confisca delle sole ceneri di pirite con conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, per quanto concerne l'area su cui le ceneri insistono"*. In subordine mantenimento del sequestro dell'area sino alla bonifica del sito.

La P.C. Comune di Mira: 1) accertata e ritenuta la responsabilità penale degli imputati per tutti i reati loro ascritti, condannarsi gli stessi alle pene che risulteranno di Giustizia;

2) condannarsi gli imputati al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla parte civile costituita Comune di Mira in ragione ed a causa delle condotte ascritte agli imputati e di cui al capo di imputazione, e delle loro conseguenze, tra cui il danno ambientale, i danni patrimoniali ed i danni non patrimoniali, danni tutti da liquidarsi in separato giudizio avanti il competente Giudice civile;

3) condannarsi gli imputati al pagamento in favore della parte civile costituita comune di Mira in una provvisoria, immediatamente non esaustiva, pari ad Euro 124.000,00 (centoventiquattromila/00) od alla diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia. Provvisoria immediatamente esecutiva al cui integrale versamento, in prefiggendo termine ex art. 165, comma 4, CP, subordinare l'eventualmente concedenda sospensione condizionale della pena;

4) condannare gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza, rappresentanza e difesa della parte civile costituita Comune di Mira, come da nota che si deposita separatamente.

La P.C. Provincia di Venezia: accertata la responsabilità penale degli imputati M E e S P per i fatti in imputazione, condannare gli stessi alla pena ritenuta di giustizia.

Per l'effetto voglia altresì il Tribunale condannare in solido gli imputati al risarcimento in favore della costituita parte civile Provincia di Venezia del danno patrimoniale e non patrimoniale (danno da sviamento di funzione e danno all'immagine) derivante dai fatti medesimi, per una somma complessiva pari ad Euro 50.000,00 o comunque per quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito anche in via equitativa, a norma dell'art. 1226 c.c., da rivalutarsi dalla data del fatto alla data della sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.

Inoltre chiede venga condannato in solido gli imputati al risarcimento in favore della costituita parte civile Provincia di Venezia del danno ambientale derivante dai fatti contestati, danno di cui espressamente si chiede la determinazione in via equitativa sulla base dei criteri dettati dalla legge che la presente parte civile quantifica nella misura di euro 150.000,00, salva comunque ogni diversa determinazione del Tribunale, da rivalutarsi dalla data del fatto alla data della sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.

Voglia inoltre il Tribunale condannare gli imputati al pagamento in favore della parte civile Provincia di Venezia delle spese di costituzione e difesa, nonché degli onorari e diritti di causa come da nota che sarà depositata all'esito della discussione, con declaratoria di immediata esecutività della sentenza di condanna relativamente alle statuizioni sull'azione civile ai sensi dell'art. 540 c.p.p..

In via del tutto subordinata e residuale, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che le prove acquisite non consentano una liquidazione del danno neppure in via equitativa, accertata la responsabilità penale degli imputati M

E e S P, voglia il Tribunale pronunciare condanna generica degli stessi al risarcimento del danno a favore della parte civile Provincia di Venezia, rimettendo le parti avanti il Tribunale Civile di Venezia - Sezione Distaccata di Dolo, per ulteriore giudizio.

In tal senso tuttavia condannarsi comunque gli imputati M E e S al pagamento di una provvisoria con esecutività immediata, in favore della parte civile Provincia di Venezia, pari ad euro 40.000,000, in relazione al danno patrimoniale, non patrimoniale ed ambientale subito.

Le PP.CC.: Paolo Pivotto e Caterina Pivotto chiede accertata la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, il Tribunale adito voglia: 1) condannare gli imputati alla pena che riterrà di giustizia;

2) condannare gli imputati alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi (tra i quali deve essere ricompreso anche il terreno dell'azienda Agricola di proprietà dei sig.ri Pivotto) a spese degli obbligati secondo le modalità e i tempi che il Tribunale vorrà individuare;

3) condannare gli imputati al risarcimento, in via solidale fra loro, di tutti i danni morali e/o esenziali subiti dai signori Paolo e Caterina Pivotto, da quantificarsi nella somma di euro 50.000,00 per ciascuna parte, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via di valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.;

4) condannare gli imputati al risarcimento, in via solidale tra loro, del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del terreno e dell'immobile adibito ad abitazione pari ad euro 200.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal fatto al saldo.

5) con condanna al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella somma di euro 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

6) con concessione agli imputati del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento al pagamento, entro 60 giorni dell'emissione della

sentenza, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso ai sensi dell'art. 165 c.p., nonché subordinato all'esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale di tutta l'area interessata (ai sensi dell'art. 257, comma 4, del Dlgs 152/2006);

7) con ristoro delle spese, diritti ed onorari di costituzione di parte civile, come da nota che si depositerà;

8) sentenza provvisoriamente esecutiva, per quanto attiene alle statuizioni civili, tenuto conto della gravità dei danni, del lungo tempo trascorso dalla loro insorgenza, del perdurare delle conseguenze dannose, dei pericoli per l'ambiente e la salute, del fatto che l'effettiva gravità dei pregiudizi patiti si manifesterà solo nel lungo periodo;

9) con confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale.

P.C. Maria Luisa Pivotto chiede che, accertata la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, il Tribunale adito voglia: 1) condannare gli imputati alla pena che sarà ritenuta di giustizia;

2) condannare gli imputati alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi (tra i quali deve essere ricompreso anche il terreno dell'Azienda Agricola di proprietà dei sig.ri Pivotto) a spese degli obbligati secondo le modalità e i tempi che il Tribunale vorrà individuare;

3) condannare gli imputati al risarcimento, in via tra loro solidale, di tutti i danni morali e/o esistenziali subiti dalla sig.ra Maria Luisa Pivotto da quantificarsi nella somma di euro 25.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via di valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.;

4) condannare gli imputati al risarcimento, in via solidale tra loro, del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del terreno pari ad euro 30.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal fatto al saldo;

5) con condanna al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella somma di euro 20.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

6) con concessione agli imputati del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento, entro 60 gg. dall'emissione della sentenza, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso ai sensi dell'art. 165 c.p., nonché subordinato all'esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale di tutta l'area interessata ai sensi dell'art. 257, comma 4, del Dlgs 152/2006);

7) con ristoro delle spese, diritti ed onorari di costituzione di parte civile, come da nota che si depositerà;

8) sentenza provvisoriamente esecutiva per quanto attiene alle statuizioni civili, tenuto conto della gravità dei danni, del lungo tempo trascorso dalla loro insorgenza, del perdurare delle conseguenze dannose, dei pericoli per l'ambiente e la salute, del fatto che l'effettiva gravità dei pregiudizi patiti si manifesterà solo nel lungo periodo;

9) con confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale.

PP.CC.: Luciano Pivotto, Giuseppe Pivotto e Monica Tarabotti in Pivotto chiede che accertata la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti.

- 1) condannare gli imputati alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- 2) condannare gli imputati alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi (tra i quali essere ricompreso anche il terreno dell'Azienda Agricola di proprietà dei sig.ri Pivotto) a spese degli obbligati secondo le modalità e i tempi che il Tribunale vorrà individuare;
- 3) condannare gli imputati al risarcimento, in via tra loro solidale, di tutti i danni morali e/o esistenziali subiti dai sig.ri Luciano e Giuseppe Pivotto e Monica Tarabotti in Pivotto (quest'ultimi anche in nome e per conto delle figlie minori Valentina e Francesca) da quantificarsi nella somma di euro 50.000,00 per ciascuna parte, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via di valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.;
- 4) condannare gli imputati al risarcimento, in via tra loro solidale, del danno patrimoniale derivato ai sig.ri Pivotto in relazione allo svolgimento dell'attività agricola e di allevamento del bestiame svolta presso l'azienda di loro proprietà pari ad euro 43.201, 48 a titolo di lucro cessante per il periodo 2000-2004 e ad euro 1.087.922,47 a titolo di danno futuro, così come stimato dal dott. Savalgnini nella relazione di stima depositata a seguito dell'esame dibattimentale, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- 5) condannare gli imputati al risarcimento, in via solidale tra loro, del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del terreno e degli immobili ad uso abitativo e dell'Azienda pari ad euro 500.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal fatto al saldo;
- 6) condannare gli imputati al risarcimento, in via solidale tra loro, del danno patrimoniale emergente per analisi tossicologiche sul terreno e sul bestiame e per le consulenze tecniche e mediche espletate, pari ad euro 25.000,00 ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal fatto al saldo;
- 7) con condanna al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella somma complessiva di euro 300.000,00 a favore dei sig.ri Pivotto Luciano, Giuseppe e Monica Tarabotti, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- 8) con concessione agli imputati del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento, entro 60 gg. dall'emissione della sentenza, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontar di esso ai sensi dell'art. 165 c.p., nonché subordinato all'esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale di tutta l'area interessata (ai sensi dell'art.257, comma 4, del Dlgs 152/2006);
- 9) con ristoro delle spese, diritti ed onorari di costituzione di parte civile, come da nota che si depositerà;
- 10) sentenza provvisoriamente esecutiva per quanto attiene alle statuizioni civili, tenuto conto della gravità dei danni, del lungo tempo trascorso dalla loro insorgenza, del perdurare delle conseguenze dannose, dei pericoli per l'ambiente e la salute, del fatto che l'effettiva gravità dei pregiudizi patiti si manifesterà solo nel lungo periodo;

11) con confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale.

La difesa: l'Avv.to E. Vassallo per M. si richiama alle conclusioni del 20.09.2006: " Per i capi A), D) ed E) assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero perché il fatto non costituisce reato, in ulteriore subordine perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Per i capi B) e C) assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce reato, in ulteriore subordine N.D.P. per intervenuta prescrizione, in estremo subordine, qualora venga riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, riconoscimento delle attenuanti generiche, riconoscimento dell'ipotesi del comma 4° dell'art. 51 e la concessione dei benefici di legge. Restituzione di quanto ancora in sequestro". Il ulteriore ~~estremo~~ subordine, alla luce della pronuncia della consulta, per i fatti di cui ai capi A), D) ed E), assolversi l'imputato perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reati. In estremo subordine N.D.P. per intervenuta prescrizione per tutti i reati.

La difesa: Avv.to M. Zatta per S. si riporta alle conclusioni già rese all'udienza del 18.09.2006: " Per i capi A), B) e C) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, per il capo D) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; per il capo E) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; per non averlo commesso o perché non è più previsto come reato; per il capo C), in via subordinata, N.D.P. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione". In subordine N.D.P. per intervenuta prescrizione in relazione a tutti i reati.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione emesso dal P.M. in data 27.10.2004 M E e S/
(così successivamente corretto il nome del S, originariamente indicato in
decreto come) venivano tratti a giudizio del Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di Dolo, per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Nella fase degli atti preliminari, dichiarata la contumacia di entrambi prevenuti, si
costituivano parti civili i signori Maria Luisa, Paolo, Caterina, Luciano e Giuseppe PIVOTTO,
Monica TARABOTTI in Pivotto, nonché il Comune di Mira e la Provincia di Venezia.

L'articolata istruttoria dibattimentale consisteva nell'esame dei testi e consulenti tecnici
incrociati dalle parti e nell'acquisizione di documenti, fotografie ed un audiocassetta,
visionata all'udienza del 29.6.2006.

Quindi, esaurita la discussione e rassegnate le conclusioni, questo giudicante con
ordinanza del 20.9.2006 sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.
183 comma 1° lettera n) quarto periodo del D.L.vo n. 152/2006, norma che, nelle more del
processo, a dibattimento già iniziato, era intervenuto nella disciplina sui rifiuti escludendo
espressamente dal novero dei medesimi le ceneri di pirite, qualificate ex lege come
sottoprodotto.

Seguiva quindi ordinanza della Corte Costituzionale n. 83 del 2008 con la quale veniva
ordinata la restituzione degli atti a questo Ufficio per la valutazione dell'incidenza della
nuova ulteriore disciplina, contenuta nel D. L.vo 16.1.2008 n. 4, nel frattempo intervenuta a
modifica dell'art. 183 con l'eliminazione del riferimento alle ceneri di pirite e con la
modifica della nozione di "sottoprodotto".

Con ordinanza del 29.9.2008 veniva quindi nuovamente riproposta da questo Ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 1° comma lett. n) nel testo antecedente
alle modifiche introdotte con il D. L.vo n. 4/2008, a seguito della quale la Consulta
emetteva sentenza di accoglimento nei termini illustrati nel paragrafo che segue.

Il procedimento principale proseguiva quindi con la rinnovazione delle conclusioni
delle parti e con l'emissione del dispositivo della sentenza a motivazione differita.

**§ 1. Gli effetti della sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale n. 28 del
28.1.2010 nel giudizio principale.**

Con la sentenza n. 28 del 2010 la Corte Costituzionale ha ritenuto fondati i dubbi di
costituzionalità evidenziati da questo giudicante in relazione all'art. 183 lett. n) quarto
periodo del D. L.vo 3.4.2006, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 2 co.
20° D.Leg. 16.1.2008 n. 4, nella parte in cui prevedeva che le ceneri di pirite rientravano

tra i sottoprodotti non soggetti alle norme in materia di rifiuti dettate dalla parte quarta del citato decreto legislativo. Ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma in questione.

La Consulta, sottolineando che il giudice a quo aveva evocato esclusivamente i parametri di cui agli artt. 11 e 117 Cost., senza denunciare la violazione dell'art. 3 Cost e del principio di ragionevolezza intrinseca delle leggi, ha escluso di potersi pronunciare sulla problematica delle norme penali di favore come già affrontata dalla nota sentenza della stessa Corte n. 394 del 2006, stabilendo che *"la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento [...] spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità"*.

Preliminarmente ad ogni altra questione si pone quindi la soluzione del problema degli effetti dell'ablazione dall'ordinamento della *lex mitior* e della individuazione della norma penale applicabile al caso di specie in relazione ai reati contestati ai capi A), D) ed E) della rubrica (che involgono la nozione di rifiuto). La norma di favore dichiarata illegittima avrebbe infatti senza dubbio comportato l'assoluzione degli imputati dai capi sopra citati con la formula perché il fatto non sussiste, sul presupposto dell'automatica sottrazione della cenere di pirite dal novero dei rifiuti, stabilita dal legislatore del 2006 "per presunzione assoluta", come è stato osservato dal giudice delle leggi.

La chiave risolutiva deve essere individuata, come la stessa Corte suggerisce, negli artt. 3 e 25 comma 2° Cost., 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 2 comma 4° c.p..

Secondo quanto osservato dalla Corte nella sentenza n. 394 del 2006, il divieto di irretroattività della norma penale sfavorevole stabilito dall'art. 25 comma 2° Cost. costituisce un principio assoluto ed intangibile costituente un limite al principio dell'efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale di accoglimento enunciato dagli artt. 136 comma 1° Cost. e 30 comma 3° L. 11.3.1953 n. 87. Nessuno può quindi essere punito per un fatto che nel vigore della norma successivamente rimossa dall'ordinamento era penalmente lecito od era soggetto ad una pena più mite. L'assolutezza di detto principio poggia sul diritto fondamentale di autodeterminazione individuale, giacché *"ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo - sulla base dell'affidamento nell'ordinamento legale in vigore al momento del fatto - quali conseguenze potranno scaturire dalla propria decisione [...]"*. In questo caso quindi l'imputato andrà prosciolto ai sensi dell'art. 2 comma

1° c.p.

Diversamente, il principio di retroattività della norma penale favorevole discende secondo la Corte dal principio di uguaglianza che impone di "equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo" l'entrata in vigore della norma favorevole. Anche detto principio riceve dunque copertura costituzionale (art. 3 Cost.) e comporta che l'imputato vada prosciolto ai sensi dell'art. 2 commi 3° e 4° c.p. Esso però non si pone in collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, bensì con una concezione oggettivistica del diritto penale secondo la quale "la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge (...); quanto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da determinate forme di aggressione col presidio della pena. Se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta (...) tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore". Saggiunge la Corte che, per tale sua diversità rispetto al principio assoluto codificato nell'art. 25 comma 2° Cost., la retroattività della legge in bonam partem trova un limite ed una deroga nel caso in cui la norma favorevole successiva sia costituzionalmente illegittima; in questo caso, infatti, il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto non è meritevole di essere considerato, nella prospettiva oggettivistica sopra menzionata, e non vi è ragione per derogare alla retroattività della pronuncia di accoglimento ex artt. 136 comma 1° Cost. e 30 comma 3° L. n. 87/1953. In tali casi quindi, partendo dall'assunto ribadito più volte (anche nella sentenza n. 28 emessa nell'ambito del presente giudizio) secondo cui il possibile effetto in malam partem della pronuncia ablativa non può inibire la verifica di conformità delle norme penali di favore a pena di istituire "zone franche" dalla Costituzione del tutto imprevedute e lasciate all'arbitrio del legislatore, la Corte ha osservato che detto effetto non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla "conseguenza dell'automatica riesplorazione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria".

Orbene, il caso in esame involge senza dubbio, alla luce di quanto sin qui osservato, la problematica della estensione del principio di retroattività della *lex mitior*, anche se nella specie il giudizio di illegittimità costituzionale della Corte che ha espunto la norma non discende dalla ritenuta violazione del parametro di stretta ragionevolezza secondo cui

condotte identiche o di pari gravità devono ricevere eguale trattamento penale (in virtù del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.), come invece trattavasi nel caso della sentenza n. 394 del 2006, bensì dalla violazione degli artt. 11 e 117 Cost..

Ciò posto, occorre precisare che tra la pronuncia del 2006 e quella del 2010, è entrato in vigore (il 1.12.2009) l'art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui, "Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima". È stato osservato che in virtù di tale norma di rango sovranazionale (già prevista dall'art. 15 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16.12.1966) il principio di retroattività della norma più favorevole ha trovato definitiva consacrazione costituzionale.

Anche la Corte Europea di Strasburgo con sentenza del 17.9.2009 resa nel caso *Scoppola c. Italia* si è espressa in modo innovativo circa la portata dell'art. 7 CEDU in merito ad una vicenda che riguardava, come nel caso in esame, l'applicazione di una *lex mitior intermedia* cui era cioè seguito nelle more del procedimento un ritorno del legislatore ad un trattamento penale deteriore per l'imputato, simile a quello in vigore al momento del fatto commesso. La Corte ha infatti ricordato che l'art. 7 CEDU non codifica espressamente il principio della retroattività della legge penale favorevole, ma non lo esclude nemmeno. Ed anzi, la retroattività della *lex mitior* è coerente con il principio della prevedibilità delle sanzioni da parte del cittadino comunque ricavabile dall'art. 7 CEDU.

Si ritiene tuttavia che il Trattato e la sentenza della Corte Europea non consentono di superare in senso favorevole agli odierni imputati il dato della eliminazione *ex tunc* della legge intermedia ad opera della Corte Costituzionale. Con riferimento al caso *Scoppola*, si deve infatti osservare che la *lex mitior* esaminata dalla Corte non era stata espunta dall'ordinamento per illegittimità costituzionale. Tale aspetto diversifica il caso sottoposto alla Corte di Strasburgo da quello in esame, dovendosi qui tenere conto anche di quanto stabilito dagli artt. 136 comma 1° Cost. e 30 comma 3° L. n. 87/1953 e, soprattutto, del fatto che la rilevanza costituzionale della retroattività della legge più favorevole risiede secondo la Corte Costituzionale nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.: la regola della retroattività si pone infatti in contrasto con la sopra menzionata concezione oggettivistica del diritto penale allorché coinvolge la *lex intermedia*: applicando l'art. 2 c.p. sorge infatti una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno commesso il fatto nel vigore della originaria norma più sfavorevole e che sono giudicati nel vigore di una norma che, superando quella più mite successivamente introdotta,

ripristina un trattamento simile od uguale all'originario e coloro che hanno commesso il fatto nel vigore della norma di ripristino. In altri termini, a parità di giudizio di riprovevolezza del disvalore del fatto da parte del legislatore muta in modo irragionevole il trattamento sanzionatorio. Si deve dunque ritenere che in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della legge intermedia più favorevole al reo, non può più trovare ingresso la applicazione retroattiva della stessa legge, pur sancita dal legislatore ordinario all'art. 2 co. 3 e 4 c.p., non potendo in questo caso essere sostenuta la rilevanza costituzionale del principio.

Dette considerazioni non sembrano poter essere suscettibili di modifiche alla luce dell'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E' stato infatti autorevolmente osservato che la ratio sottesa all'art. 49 della Carta è l'uguaglianza di trattamento - così come richiamata anche dalla Consulta nella citata sentenza n. 394 del 2006 - cosicché nell'ipotesi in cui «la legge meno severa sopravvenuta è successivamente a sua volta venuta meno per abrogazione, entrando o rientrando in vigore una disciplina corrispondente a quella più severa in vigore al momento del fatto» il principio di uguaglianza «dovrebbe imporre invece l'applicazione della legge più severa» e «la regola codicistica per cui si applica comunque la legge più mite sopravvenuta al fatto, anche se successivamente a sua volta sostituita da una più severa, è difficilmente riconducibile ad una ratio costituzionale, mentre sembra piuttosto esprimere un generico indirizzo legislativo di *favor rei*, peraltro forse non del tutto giustificato». Anche nell'ottica dell'art. 49 della Carta recepita dal Trattato di Lisbona quindi si giustifica l'assunto secondo cui l'applicazione retroattiva della legge più favorevole non è assoluto, ed incontra un limite nel caso in cui la *lex mitior intermedia* contrasti con i precetti della Costituzione. Va peraltro ricordato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 53 "nessuna disposizione" della medesima Carta "deve essere interpretata come limitativa o lesiva [...] delle Costituzioni degli Stati membri". E' stato infatti osservato in dottrina che l'art. 53 della Carta di Nizza, che regola il livello di protezione dei diritti fondamentali, "produce l'effetto di salvaguardare il pluralismo nella tutela dei diritti fondamentali in Europa, lasciando sussistere diverse forme di tutela e diversi standard di tutela nei rispettivi ambiti di competenza".

Alla luce di quanto sin qui osservato, si ritiene che la norma che subisce l'automatica riespansione sia quella generale contenuta nello stesso previgente articolo 183 comma 1° lett. a) e lett. n) del D. L.vo 152/2006, escluso ovviamente il quarto periodo, il quale contiene la definizione di rifiuto e di sottoprodotto; detta norma, per quanto evidenziato

nelle due ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale che qui si devono intendere integralmente richiamate, si pone in rapporto di continuità normativa con il previgente art. 6 comma 1° lett. a) D.L.vo 22/1997 in vigore al momento del fatto e, correttamente interpretato, anche con l'art. 14 D.L. 8.7.2002 n. 138 (di interpretazione autentica); anche le definizioni di rifiuto e sottoprodotto contenuti della novella n. 4/2008 che ha apportato significative modifiche al citato art. 183 si collocano sulla stessa linea della precedente normativa, sebbene il dettato normativo appaia più preciso e maggiormente conforme alle norme di rango comunitario ed alla giurisprudenza della Corte europea. Con riferimento alle norme penali incriminatrici, che richiamano e presuppongono la definizione di rifiuto e di sottoprodotto contenuti nelle norme extrapenali sopra accennate, non vi è dubbio che gli artt. 51 commi 1° e 5° del D.L.vo 22/1997 vigenti all'epoca del fatto, cui fanno riferimento i capi A) e D), trovino integrale riproposizione nell'art. 256 commi 1° e 5° del D.L.vo 152/2006 dettante norme in materia ambientale.

Sul piano meramente sostanziale, si ritiene infine che non si possa comunque ravvisare un pregiudizio a carico del prevenuti discendente dalla reviviscenza della norma generale (o comune) in tema di nozione generale di rifiuto e di sottoprodotto, dovendosi invece escludere che i due imputati, abbiano regolato le proprie condotte processuali facendo affidamento sulla *lex mitior*, entrata in vigore il 29.4.2006, allorquando il dibattimento era già stato dichiarato aperto e le scelte processuali nel rito e nel merito (anche sotto il profilo istruttorio) erano ormai già da tempo state adottate.

§ 2. Nel merito delle condotte contestate agli imputati.

Una volta individuati gli effetti della caducazione della norma dichiarata illegittima, si deve rilevare che l'approfondita istruttoria dibattimentale espletata sicuramente non consente di prosciogliere nel merito i prevenuti, con riferimento ai quali può ritenersi esclusivamente maturata la prescrizione in ordine a tutti i reati contestati; la causa estintiva dei reati si è verificata nelle more del procedimento, nonostante le sospensioni del processo per la duplice rimessione degli atti alla Consulta.

Con riferimento ai capi A), D) ed E) dell'imputazione, va ribadito ancora una volta che essi presuppongono l'accertamento in concreto - sottolineato dalla Corte - della natura di rifiuto delle ceneri di pirite.

Come già evidenziato nelle ordinanze di rimessione del 20.9.2006 e del 29.9.2008, all'esito del dibattimento è emerso che le ceneri di pirite costituiscono il necessario ed inevitabile residuo del procedimento industriale di fabbricazione dell'acido solforico. Tale sostanza, fin dai primi anni del secolo scorso, è stata utilizzata su larga scala per la

preparazione dei concimi chimici (perfosfati) destinati all'agricoltura; essa, più in generale, rappresenta inoltre uno dei più importanti prodotti intermedi di tutta l'industria chimica di base. L'acido solforico veniva ottenuto attraverso il c.d. arrostitimento del minerale pirite in forni speciali a seguito del quale il residuo solido che ne derivava era costituito, appunto, dalla cenere di pirite. Negli anni che hanno preceduto il secondo conflitto mondiale furono realizzati in Italia circa cento stabilimenti di varia potenzialità per la produzione di acido solforico a partire dalle piriti. Solamente verso i primi anni '70 la materia prima pirite è stata sostituita dallo zolfo - proveniente dalla desolforazione dei gas naturali e dei prodotti petroliferi - che è divenuto l'ingrediente di base per la produzione dell'acido solforico attraverso l'impiego di una diversa tecnologia. Si possono così trovare ancora oggi depositi (più o meno controllati) di queste ceneri in varie zone del Paese. Anche il deposito di Gambarare di Mira rientra in questo generale quadro storico, poiché è emerso che esso è stato attivo sino ai primi anni '70, quando è stato definitivamente messo in sicurezza mediante ricopertura dei cumuli di cenere con uno strato di terra successivamente piantumata. Solo dopo un ventennio, e precisamente a partire dal 1994, il deposito è stato riaperto e coltivato da parte della società V. M. S.p.A. che aveva appaltato a M. E. i lavori materiali di movimentazione delle ceneri ed il loro carico su camion per il successivo conferimento del materiale a cementifici italiani ed esteri.

Appare dunque subito chiara una caratteristica del residuo produttivo ceneri di pirite: esse non derivano da un processo produttivo attuale ma derivano sempre da attività industriali non più esistenti da anni. Orbene, quando il produttore e/o detentore "si disfa" di un determinato residuo produttivo e non lo reimpiega o lo commercializza, allora si ha necessariamente un rifiuto e non un sottoprodotto (art. 1 comma 1 lettera a) della direttiva 2006/12/CE ancora in vigore). Non v'è dubbio pertanto che, all'epoca in cui è intervenuto il sequestro preventivo, eseguito il 22.3.2002, sotto il vigore dell'art. 6 comma 1° lett. a) del D.L.vo n. 22/1997 il quale aveva recepito la nozione comunitaria di rifiuto, le ceneri di pirite, in quanto raccolte ed accantonate per un trentennio in un'area ricoperta di terra successivamente piantumata, rientrassero a pieno titolo nel concetto di rifiuto in quanto residuo produttivo di cui l'originario detentore si era disfatto o aveva deciso di disfarsi. Come già osservato più diffusamente nell'ordinanza del 29.9.2008 (che qui si deve intendere richiamata), tutti i successivi interventi normativi nella materia, ad eccezione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima (e cioè l'art. 14 D.L. 8.7.2002 n. 138 convertito, con modificazioni, in L. 8.8.2002 n. 178; l'art. 183 lett. a) e lett. n) - eliminato

il quarto periodo - del D.L.vo 152/2006; il nuovo art. 183 lett. a) e p) del D.L.vo ctt. così come modificato dall'art. 2 comma 20 del D.L.vo 16.1.2008 n. 4) impongono di collocare le ceneri di pirite nel novero dei rifiuti e non in quello dei sottoprodotti, con conseguente applicazione della normativa di cui all'originario D.L.vo 22/1997, poi trasposto nel nuovo c.c. Testo unico ambientale 152/2006.

Non solo: le ceneri di pirite rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi. Fino al 1.1.2002 i rifiuti pericolosi erano quelli indicati nell'allegato D del D. L.vo 22/1997, ritenuto vincolante, e lì tra questi rientravano quelli di cui al CER 060403, cioè rifiuti contenenti arsenico, senza necessità di alcuna dimostrazione positiva o negativa mediante analisi chimica. L'arsenico è infatti stato ritrovato in significative concentrazioni nella vasca di accumulo costituita all'interno della discarica contenente le ceneri, nelle ceneri e nel terreno circostante. Detta sostanza è stata definita dal consulente tecnico del P.M. dott. Sarna come un metallo pesante, ecotossico, avente cioè le caratteristiche di pericolo indicate alla sigla H14 dell'allegato I.

A seguito dell'introduzione del nuovo CER (Catalogo Europeo Rifiuti) con la decisione CE del 3 maggio 2000 n. 532, modificata con la decisione del 22 gennaio 2001 n. 2001/118/CE e successivamente rettificata con la decisione n. 573 del 2001, in vigore dal 1.1.2002, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta solo per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, la presunzione è solo relativa, in quanto è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti. Tuttavia, è stato anche precisato dalla Suprema Corte che il criterio della concentrazione limite va applicato esclusivamente nei casi in cui i rifiuti possano essere classificati nelle citate voci specchio o voci speculari, atteso che in tali ipotesi risultano nell'elenco due voci, l'una riferita al tipo di rifiuto pericoloso (contrassegnato con asterisco nel Catalogo) ed altra concernente quello non pericoloso; diversamente la concentrazione limite non è richiesta ove non esistano tali voci specchio, rimanendo unico criterio quello preesistente della natura e provenienza del rifiuto pericoloso (Cass. Pen. Sez. III, n. 32143 del 30.5.2002). Nel caso di specie il codice CER attribuibile alle ceneri di pirite secondo il principio di massima precauzione è lo 060403 relativo ai rifiuti provenienti da processi chimici inorganici contenenti arsenico, contrassegnato da un asterisco, che non prevede alcuna voce "a specchio". Si ritiene pertanto corretta la qualificazione delle ceneri come rifiuto pericoloso.

Ciò posto, l'Istruttoria dibattimentale ha consentito di acclarare che la gestione delle ceneri di pirite depositate nell'area di Gambarare di Mira è stata effettuata in assenza della necessaria autorizzazione all'esercizio prevista dagli artt. 27 e 28 del decreto Ronchi n. 22/97, basandosi invece per la sola Vt M su di un provvedimento della Provincia del 31.1.1994 di approvazione di un progetto di ripristino ambientale che non può essere equiparato ad un atto autorizzativo a compiere operazioni di recupero di rifiuti. In ogni caso tutte le autorizzazioni rilasciate in data anteriore alla entrata in vigore del decreto Ronchi in base all'art. 57 del medesimo decreto avrebbero conservato validità fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Va inoltre evidenziato che tutte le successive autorizzazioni ottenute dalla Vt M non riguardavano l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di Gambarare bensì l'immissione in essa di ceneri di pirite provenienti da altri siti per la loro successiva miscelazione. Dette autorizzazioni avrebbero dovuto presupporre quella all'esercizio, mai rilasciata o comunque scaduta. Entrambe le imprese inoltre non risultavano iscritte all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, quantomeno fino al gennaio del 2002 per M.

In ogni caso la gestione è avvenuta in modo del tutto inappropriato, con massiccia escavazione e scopertura di grandi fronti nei cumuli di ceneri nonché mediante la ricezione di altre ceneri provenienti da altri siti senza adottare alcuna forma di cautela seppur minima onde evitare l'esposizione delle ceneri agli agenti atmosferici ed alla percolazione, quando invece sarebbe stato sufficiente - quantomeno a livello di un primo intervento immediato e provvisorio per scongiurare ulteriori danni - coprire e riparare i fronti scoperti con dei teloni di plastica per evitare la dispersione del materiale che tramite le acque piovane e l'azione eolica si è disperso nell'ambiente provocando danni allo stesso ed in particolare al vicino fondo di proprietà della famiglia PIVOTTO nel quale la stessa viveva e lavorava nonché ai loro animali da stalla e da cortile; risale inoltre a Natale 2001 la morte quasi contestuale di tre loro cani che mostravano i medesimi sintomi riferibili ad una forma di gastroenterite determinata da intossicazione (v. la dep. del veterinario Gorlato Annamaria). Tra le varie deposizioni ci si limita qui a richiamare a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualche passaggio delle dichiarazioni rese da Pivotto Luciano: DOMANDA - Da questo canale l'acqua tracimava, veniva verso di voi? RISPOSTA - Verso di noi veniva. DOMANDA - Inondava la vostra proprietà? RISPOSTA - Inondava la nostra campagna, che abbiamo ancora il mais dell'anno scorso, un pezzo di mais che dobbiamo ancora raccogliere. Abbiamo seminato a trenta metri vicino là due giorni fa, siamo andati

sopra con i trattori, ci siamo piantati e non riuscivamo a venire fuori.
DOMANDA - Ne hanno risentito le colture? RISPOSTA - Ne hanno risentito le colture e le bestie, perché noi quando andavamo a dare da mangiare alle bestie, il foraggio ha una procedura di lavoro, prima bisogna tagliarlo, bisogna lasciarlo due o tre giorni per seccarlo, dopo si imballa, ma per fare questi lavori bisogna tagliarlo, quando si imballa, lo portavamo in stalla e restava tutta la terra rossa sulle mangiatoie. Quando noi andavamo a dare il foraggio in stalla alla mattina quando andavamo a spazzare, fare pulizie per dare da mangiare di nuovo c'era una polvere tremenda. Mio fratello che procedeva a questi lavori, perché io sono addetto alla stalla, mio fratello taglia, gli mancava il fiato. Comunque alla sera quando andavamo a farci la doccia, quando facevamo quelle lavorazioni sul foraggio, sulla doccia si vedeva rosso, una roba... E un fumo quando andavamo a prendere il foraggio un fumo che non si vedeva. Sparicavano i camion dall'altro, un po' di fumo... perché questi signori bagnavano un po' sull'entrata della Romea, ma in proprietà privata non... Dopo un'altra cosa. Questi signori hanno prodotto il prodotto, ero sporco. Il prodotto, pirite e sassi, hanno messo un frantoio proprio al confine del nostro terreno, ad un metro dal confine, perché conoscevano gli operai, abbiamo parlato, hanno detto che l'hanno messo là perché da Lando faceva polvere". Nell'ambito della gestione è stata inoltre accertata dalla P.G. (v. dep. del mar. del NOE Maffei) la presenza di operai della ditta M. Intenti alla frammentazione di rifiuti inerti ed alle attività di caricamento sui camion delle ceneri di pirite. Nel contratto di appalto erano addirittura state predisposte delle regole di comportamento che la ditta Melinato avrebbe dovuto adottare per evitare i pericoli ambientali provenienti dal dilavamento dei cumuli, consistenti nel mantenere i cumuli non lavorati in giornata ricoperti di terra per evitare i rischi di dispersione del materiale inquinante. Appare dunque evidente che entrambi i gestori erano ben consapevoli delle problematiche dei pericoli sottesi alla lavorazione delle ceneri di pirite all'interno del sito.

La P.G. ha altresì accertato l'esistenza (si v. l'atto di sequestro dell'area) di un tubo di scarico in PVC sito nell'angolo sud est dell'area che aveva evidentemente lo scopo di consentire lo scolo delle acque dalla vasca di decantazione in un fossato che sfociava nel canale Finarda con recapito finale nella Laguna di Venezia (cap. B) e C) dell'imputazione). Il teste maresciallo del NOE De Masi Gim dopo avere ricordato di avere constatato la presenza nel corso delle sue ispezioni presso il sito anche di operai della ditta Melinato, e di avere accertato il conferimento presso l'area in oggetto anche di

ceneri di pirite provenienti da Paderno Dugnano e da Portogruaro, ha dichiarato: "ricordo in particolare che questo sistema idraulico illustrato dal signor Fattoretto (custode dell'area, n.d.r.) consisteva appunto in un fosso perimetrale, una vasca di accumulo e una di decantazione. Noi accertammo la presenza di uno sfioro che dal fosso perimetrale raggiungeva il canale di adduzione che poi portava al canale Finarda e poi successivamente raggiungeva la laguna di Venezia. La cosa strana è che nella prima ispezione il canale di sfioro non era colorato di rosso, mentre invece nella seconda ispezione notammo che questo canale di sfioro aveva invece assunto la colorazione rossastra, infatti nei giorni precedenti erano avvenute delle precipitazioni meteorologiche e quindi si era dedotto che le acque dal fosso perimetrale avevano, scavalcando tutto l'altro sistema, la vasca di decantazione, quella di accumulo, ma erano confluite direttamente nel canale di adduzione che poi portava al canale Finarda e poi in laguna di Venezia. DOMANDA - Questo sfioro - brevemente per capire di cosa stiamo parlando - lei intende esattamente? RISPOSTA - Uno scarico che ovviamente non postula nessun tipo di attività di trattamento, di depurazione e quant'altro" [...] RISPOSTA - Io ricordo che la colorazione rossastra era anche sul terreno destinato ad uso agricolo, lo ricordo in particolare sul lato del fosso perimetrale e sul terreno dell'area agricola, non ricordo la distanza da questo però mi ricordo che era evidente la colorazione. L'acqua era rossastra, quella era proveniente dalla dilavazione delle ceneri di pirite, dai cumuli, etc. etc." [...] RISPOSTA - Diciamo che il signor Fattoretto ci ha sempre rassicurato della riuscita di questo sistema idraulico però la cosa a noi non ci è mai parsa così sicura, tanto più per lo stato dei luoghi che noi abbiamo riscontrato e anche perché c'erano anche delle tubazioni, adesso non ricordo precisamente, però in particolare ricordo un tubo di PVC che fu poi oggetto di sequestro e proveniva dalla vasca di decantazione. Lo scarico non è attivo però tutto stava ad indicare che ci poteva essere...". Il teste ha soggiunto che anche il canale Finarda presentava la tipica colorazione rossastra determinata dalla presenza del materiale inquinante nonché di avere personalmente appurato percorrendo a piedi uno dei lati che esso confluisce direttamente nella laguna di Venezia. Quanto riferito dal maresciallo trova peraltro conferma nella deposizione di Ferrari Giorgio responsabile della Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque di Venezia, nominato nel corso delle indagini ausiliario di P.G.;

questi ha tra l'altro evidenziato che "l'estensione della discarica la superficie è stimata in circa 80 mila metri quadri per cui un evento piovoso di cinque millimetri di pioggia farebbe ricadere sull'area un volume pari a 400 metri cubi d'acqua, è una semplice moltiplicazione della superficie per lo spessore della piovosità, corrisponde a 400 metri cubi d'acqua, quantitativo sicuramente rilevante che, tenuto pur conto del fatto comunque che ci può essere un drenaggio anche sostanziale da parte del terreno su cui questa precipitazione avviene, produrrebbe facilmente l'attivazione dello scarico stesso, cosa che in effetti poi è stata verificata nel periodo intercorrente tra le due ispezioni, quella dell'8 in cui il fossato era pulito e quella dell'11 in cui il fossato era manifestamente colorato di rosso". Il teste ha peraltro compiutamente descritto la attività di campionamento delle acque e del deposito di materiale contenuti nella vasca di accumulo, dal ciglio del fossato perimetrale dell'area e dal terreno circostante nonché il campionamento del materiale presente nella discarica prelevato da punti diversi. Il Ferreri ha poi dichiarato di avere constatato "superamenti molto consistenti per quanto riguarda certi parametri. In particolare l'arsenico è decisamente superiore ai limiti sia del D.P.R. 962, ed a maggior ragione dei nuovi limiti del 30 luglio 1999; il cadmio pur esso supera i limiti del D.P.R. 962; così come la somma di ferro e manganese e il rame. Questi superamenti sono ancora maggiori facendo riferimento ai limiti del 30 luglio 1999, che comunque all'epoca già si applicavano, riferiti a questa nuova normativa molti altri parametri risultavano superiori, eccedere i limiti. Che le caratteristiche di questo campione contenuto all'interno della vasca avessero attitudine inquinante non v'è dubbio di stabilirlo. Al momento del prelievo lo scarico non era attivo. In ogni caso, considerata la vasta superficie della discarica che è di circa 80 mila metri quadrati, comunque anche tenendo conto del drenaggio dalle acque sotterranee è verosimile pensare, è quasi certo che comunque a quasi ogni evento meteorico questo scarico potesse attivarsi e poi finire nel fossato di drenaggio. Tra l'altro è stato proprio verificato che mentre la prima volta in data 8 novembre lo scolo del fossato verso lo scolo Finarda era stato pulito a causa di un intervento del Comune di Mira, la volta successiva, a seguito appunto delle consistenti piogge che si erano verificate nel frattempo, questo fossato aveva assunto una colorazione rossastra, come del resto testimoniato anche nelle immagini che fanno parte della relazione del NOE, [...]".

Dal quadro probatorio sopra accennato emerge chiaramente che lo scarico, sebbene non attivo al momento del sequestro, era funzionale all'attività di gestione dei rifiuti e certamente non era certo occasionale.

In tema di scarichi, è stato anche di recente evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (sez. III, sent. n. 40191 del 11/10/2007, ma si v. anche la sent. Sez. III n. 12186 del 30.9.1999) che le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque piovane che depositandosi su suolo dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi recettori, oggi disciplinate dall'art. 113 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui industriali. In ogni caso, nella fattispecie il problema della natura dello sversamento nel canale Finarda si deve ritenere superato alla luce del fatto che esso proveniva da un sito in cui avveniva una lavorazione produttiva, era collegato alla vasca di decantazione e dipendeva anche dalla installazione del tubo di scarico sopra accennato.

Si ritiene pertanto appropriato sia in relazione alla precedente normativa - D.L.vo 152/99 e successive modifiche apportate dal D.L.vo n. 258 del 2000, che aveva limitato la nozione di scarico a qualsiasi immissione diretta tramite condotta o canalizzazione di acque reflue (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, lettera bb), sia in relazione alla normativa attualmente vigente (v. il novellato art. 74 comma 1° lett. h) ed ff) D.L.vo 152/2006 e il riferimento contenuto nei capi B) e C) al concetto di scarico non autorizzato e dunque alla sussunzione delle fattispecie sotto l'art. 9 L. 171/1973 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) in forza del quale è punito con l'arresto o l'ammenda chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ed è punito con l'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962. La fattispecie può comunque essere tranquillamente ricondotta anche nell'ambito dell'art. 59 del D.L.vo 152/99 e nella successiva normativa sopra citata (art. 137 D.L.vo 152/2006) qualora si ritenesse non applicabile la legge speciale, trattandosi di scarico non diretto, avvenuto cioè nel bacino sciolante al di fuori della conterminazione lagunare.

Va comunque precisato in relazione al reato di cui al capo C), avente natura di reato istantaneo, che esso si è estinto per prescrizione ancor prima della originaria rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Da quanto sopra detto emerge comunque evidente la inidoneità del sistema predisposto dalla V. M. per evitare effetti dannosi per l'ambiente durante la

gestione dei rifiuti. Sul punto il teste Ferrari ha dichiarato: "DOMANDA - Visto l'elevato grado di acidità dell'acqua, così come è stato riscontrato dalle nostre analisi, nella vasca di accumulo, acqua che poi veniva trasferita nella vasca di decantazione, la sedimentazione avveniva nella vasca di decantazione? RISPOSTA - Una prima sedimentazione sicuramente avveniva nella vasca di accumulo, poi nella vasca di sedimentazione veniva fatto avvenire un secondo trattamento, che peraltro io non ho visto, di cui non ho avuto conoscenza, che avrebbe dovuto ridurre l'impatto degli effetti ambientali. Diciamo da quanto rilevato sembra che questo trattamento non sia stato sufficiente".

Venendo alla attività di miscelazione delle ceneri di pirite con altre ceneri provenienti da altri siti non autorizzata, contestata al capo D), appare significativa sotto il profilo della ricostruzione storica e della descrizione della irresponsabile gestione del sito la deposizione di Pivotto Giuseppe il quale ha in particolare tra l'altro affermato: "i primi due - tre anni hanno portato via materiale senza mai portarne, poi hanno iniziato a portare altro materiale, un po' di tutto. Erano arrivati a scaricare anche un 50 camion al giorno di terra rossa, la buttavano su accumulo e con il vento volava via dappertutto". [...] DOMANDA - spiaghi bene al signor Giudice questa circostanza di cui ha accennato prima al Pubblico Ministero. RISPOSTA - Facevano, hanno iniziato a portare via la pirite, la portavano via a livello campagna e si mantenevano sempre l'argine di perimetria attorno; una volta portata via parecchia terra, hanno iniziato a portare altra terra. Sul frattempo che pioveva, l'acqua andava a finire tutta dentro lì; non avevano niente per depurare l'acqua, l'acqua quando era troppo piena per scaricare altro materiale erano costretti a mandarla in laguna diretta. Facevano con gli escavatori un taglio sull'argine alla sera; alla mattina, quando arrivavano, lo chiudevano". Il teste ha peraltro ricordato di avere assistito ad una marcia di gabbiani e di anatre nel medesimo periodo in cui il gestore del sito aveva iniziato a costruire la vasca di decantazione, all'incirca un anno prima del sequestro avvenuto il 22.3.2002. Ha altresì riferito delle gravi difficoltà cui è andata incontro l'azienda zootecnica di famiglia con riferimento sia al progressivo inesorabile decadimento delle condizioni di salute del bestiame, con conseguente riduzione della quantità di latte e di carne prodotti, sia allo scadimento della qualità del foraggio e dell'erba medica coltivati nei campi circostanti che veniva loro somministrato. Ha peraltro lamentato di avere egli stesso avuto problemi respiratori che lo avevano costretto a rivolgersi ad un medico.

Le precarie condizioni del bestiame ^{206/6} è stata riscontrata anche dal consulente tecnico delle parti civili Pivotto, dott. Giuliano Bressa, esperto in tossicologia alimentare. Dopo avere visionato i capi, egli ha proceduto a sacrificarne uno per effettuare indagini di tipo tossicologico. Secondo il consulente "sono stati osservati ad esempio tassi molto elevati di ferro, oltre i limiti diciamo, molto elevati, sia nel fegato e sia nel rene. Poi è stato evidenziato lo stesso più o meno andamento anche per quanto riguarda lo zinco, mentre una cosa molto strana per quanto riguarda il rame è che abbiamo trovato invece una carenza di rame. La conclusione di questa indagine è stata quella appunto che ha messo in luce un'eccedenza di questi due elementi nel fegato e nel rene di zinco e ferro a scapito del rame. Probabilmente c'è stato, diciamo così, una... cioè lo zinco e il ferro hanno impedito l'assunzione di rame presso l'alimentazione, per cui queste malformazioni, questa carenza negli animali si presuppone sia una carenza dovuta alla mancanza di rame nell'organismo. Il rame è molto importante per le reazioni metaboliche, una mancanza o una carenza può portare sicuramente ad uno stato di denutrizione e a tutta una serie di reazioni in particolare a livello cellulare." [...] DOMANDA - Nella sua attività di consulenza prestata ai signori Pivotto ha individuato, ovviamente secondo la sua esperienza e secondo le sue conoscenze scientifiche, la causa di questo accumulo, io lo chiamo così, di elementi, di questi elementi nei tessuti? RISPOSTA - Diciamo che la causa principale è stata l'alimentazione, cioè gli animali sono stati alimentati con foraggio, erba medica, contaminata da questi metalli, ferro e zinco, che a lungo andare, cioè dopo mesi e mesi di alimentazione con questo tipo di materiale, ha provocato un'intossicazione cronica nell'intestino di questi bovini. DOMANDA - Ma questi metalli, il ferro e gli altri metalli che lei ha elencato, come si trovavano nel foraggio che è stato poi somministrato al bestiame? RISPOSTA - A livello visivo erano in superficie, il materiale veniva disperso dalla discarica, si disperdeva sul territorio, copriva la vegetazione e come abbiamo appunto sentito anche dai Pivotto tagliavano il foraggio e poi, una volta essiccato, veniva dato in pasto agli animali. Per cui direttamente l'animale assumeva questi alimenti attraverso l'alimentazione, più precisamente attraverso l'erba medica. DOMANDA - Questo materiale si depositava sul fogliame? RISPOSTA - Sì, esatto. DOMANDA - Rimaneva depositato sul fogliame? RISPOSTA - Una pellicola di materiale gelatinoso, ferro ed

altri elementi. (...) DOMANDA - Ma la mia domanda è questa: premesso che evidentemente c'è stata una fase in cui questi cumuli erano già scoperti in precedenza alla messa in sicurezza con questa terra, com'è che quando erano scoperti negli anni '80 non c'era questo problema? Mi spieghi questa cosa. RISPOSTA - Penso che sia... cioè, a parte che bisogna vedere le quantità in gioco, c'è da dire che in questa occasione sono state effettuate delle lavorazioni anche, delle attività lavorative, il materiale veniva macinato ho sentito, il materiale veniva spostato, veniva in qualche modo lavorato. Questa potrebbe essere una delle cause di diffusione ambientale di questi metalli. DOMANDA - Quindi lei ipotizza che la causa dipende non tanto dalla... RISPOSTA - ...dal fatto che ci fosse il mucchio lì. DOMANDA - Ma da come veniva movimentato il materiale? RISPOSTA - Da come veniva movimentato il materiale e dal fatto che c'erano queste vasche di raccolta che appunto non ... (inc.) e lì si creavano delle quantità notevoli di liquidi inquinati pesantemente".

Alla luce di quanto sin qui osservato si condivide la tesi accusatoria in relazione al capo D): la miscelazione delle ceneri avveniva in concreto con modalità tali da porre gravemente in pericolo l'ambiente circostante e dunque in violazione degli artt. 2 comma 2° e 9 comma 2°, secondo i quali la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 (cioè, per quanto qui interessa, essi devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare senza determinare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo e per la fauna e la flora), e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Sul punto giova precisare che le norme appena richiamate sono state integralmente recepite anche dal testo unico del 2006, rispettivamente agli artt. 178 comma 2° e 187 comma 2°; analogamente dicasi per la norma incriminatrice, trasfusa come già detto nell'art. 256 comma 5°. In tale senso l'attività posta in essere dalla Vi... Mi... e dalla ditta di Mi... non può considerarsi consentita, a prescindere dall'autorizzazione formalmente ottenuta in precedenza.

Quanto al reato sub E) va invece rilevato che la fattispecie originariamente prevista dall'art. 51 bis vecchio testo ha subito un'immutazione rilevante, essendo stato introdotto come nuovo ulteriore elemento costitutivo del reato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non previsto dalla precedente disciplina (art. 257 D.L.vo 152/2006). La

procedura di analisi del rischio per stabilire le concentrazioni soglia e presuppone il piano di caratterizzazione e non è stata in questo caso adottata in quanto non prevista. Tuttavia è opportuno evidenziare che la Suprema Corte si è già espressa in materia con la sentenza sopra citata (sez. III, sent. n. 40191 del 11/10/2007) ritenendo che in tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione. In ogni caso, anche per detta fattispecie la prescrizione risulta essersi verificata ancor prima della originaria rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

§ 3. Al proscioglimento degli imputati per estinzione dei reati consegue necessariamente la restituzione dell'area e delle ceneri attualmente sottoposte a sequestro preventivo. Va infine rigettata la richiesta del P.M. avanzata nelle conclusioni mantenere il sequestro sino alla bonifica: non è possibile subordinare la restituzione dell'area sequestrata alla previa bonifica della stessa, atteso che il vincolo può essere imposto solo a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 257 D.L.vo 152/2006 oppure a seguito di condanna per altro reato in materia di gestione dei rifiuti in forza di quanto previsto dall'art. 165 c.p..

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti degli imputati essendosi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 323 c.p.p.

ORDINA

il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'area e delle ceneri per cui è processo, delegando per la esecuzione la P.G. che ha eseguito il sequestro.

Visto l'art. 544 c.p.p.

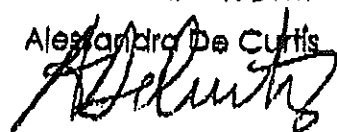
FISSA

il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Dolo, il 13.5.2010

IL GIUDICE

Alessandro De Curtis



Depositato in Cancelleria

Oggi 11.05.2010
IL CANCELLIERE B3
(Angela)

